



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 43

(1) La GIGO e il suo personale coopereranno in ogni momento con le autorità competenti di qualsiasi Paese ospitante per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza di leggi e regolamenti riguardanti polizia, prevenzione degli incendi, salute pubblica, ispezioni del lavoro e altre legislazioni simili, e prevenire qualunque abuso relativo alle facilitazioni, ai privilegi e alle immunità stabilite nella presente Convenzione. (2) I privilegi e le immunità sono concessi al personale nell'interesse della GIGO, e non per il beneficio personale dei singoli individui. (3) Fatti salvi i paragrafi (4) e (5), rispetto al personale dell'Agenzia e alle Sedi, proprietà e possedimenti della GIGO, solamente il CE avrà il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunità. Il CE rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. Il CE consulterà il SC riguardo a ogni potenziale rinuncia all'immunità. Il SC ne discuterà entro una settimana dopo aver ricevuto la prima notifica dell'esigenza di tale consultazione, e presenterà al CE la propria opinione non vincolante riguardo alla rinuncia entro una tempistica appropriata alla luce delle circostanze. (4) Rispetto al CE e ai Direttori di cui all'Articolo 14(2), solamente il SC avrà il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunità. Il SC rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. (5) Rispetto ai membri del SC, inclusi i membri di ogni comitato subordinato al SC, e agli ispettori nazionali designati da ogni Parte, la Parte di cui l'individuo sia un rappresentante, o da cui sia stato designato, a seconda dei casi, avrà il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità. Tale Parte rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. (6) Fatta eccezione per le immunità di cui all'Articolo 38, la presente Convenzione non pone limitazioni o deroghe alla giurisdizione di ciascuna Parte rispetto ai reati commessi dai suoi cittadini o residenti permanenti. (7) Qualora il Paese ospitante ritenga che abbia avuto luogo un abuso di qualunque tra i suddetti privilegi o immunità, il CE, su richiesta, si consulterà con il Paese ospitante per determinare se tale abuso ha avuto luogo. Nel caso in cui tale consultazione non raggiunga un esito soddisfacente per il CE e per il Paese ospitante, la questione sarà determinata in conformità alla procedura di cui all'Articolo 57.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-43>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it